



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

PRIMA SEZIONE

CAUSA GRASSUCCI E ALTRI c. ITALIA

*(Ricorsi n. 12952/13 e altri 4 –
vedi elenco in allegato)*

SENTENZA

Art. 13 (+ art. 6 § 1) • Ineffettività del ricorso che consente ai singoli di lamentare la durata eccessiva di un procedimento giurisdizionale in materia tributaria, quale risulta dall'interpretazione della legge Pinto da parte dei giudici nazionali • Ricorso «Pinto» esperibile per contestare la durata eccessiva dei procedimenti principali in materia tributaria per tutti i procedimenti interni pertinenti conclusi dopo la data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva • Giudici interni tenuti, conformemente al principio di sussidiarietà, a interpretare il diritto interno in modo da prevenire ogni violazione analoga in futuro
Art. 6 § 1 (penale) • Durata di procedimenti tributari conclusi con l'irrogazione di una maggiorazione d'imposta a carico dei ricorrenti, calcolata dalla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, compresa tra otto anni e nove mesi e ventiquattro anni e sette mesi per tre gradi di giudizio • Art. 6 applicabile sotto il profilo penale • Ciascuno dei procedimenti promossi rispettivamente dai ricorrenti, considerato nel suo complesso, ha superato il termine ragionevole

Redatto dalla cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

8 ottobre 2026

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Grassucci e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

Ivana Jelić, *presidente*,

Erik Wennerström,

Raffaele Sabato,

Frédéric Krenç,

Alain Chablais,

Artūrs Kučs,

Anna Adamska-Gallant, *giudici*,

e da Liv Tigerstedt, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Visti:

i ricorsi (n. 12952/13 e altri 4) proposti contro la Repubblica italiana con cui quattro cittadini di tale Stato («i ricorrenti») hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle date indicate nell'allegato I,

la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo») le doglianze relative alla durata del procedimento e all'effettività del ricorso «Pinto» e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto,

le osservazioni delle parti,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l'8 settembre 2026,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. I ricorsi riguardano la durata di procedimenti tributari conclusi con l'irrogazione di una maggiorazione d'imposta a carico dei ricorrenti, nonché l'effettività del ricorso «Pinto» in materia.

IN FATTO

2. Le informazioni relative ai ricorrenti e ai rispettivi rappresentanti figurano nell'allegato I.

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D'Ascia, *Avvocato dello Stato*.

4. I ricorrenti e, per quanto riguarda il ricorso n. 58395/19, V. Marrocco, di cui i ricorrenti sono eredi, erano tutti parti di procedimenti tributari che si conclusero, in particolare, con una condanna al pagamento di maggiorazioni d'imposta (vedi allegato II).

5. I ricorrenti dei ricorsi n. 12952/13 e 15540/13 adirono i giudici cosiddetti «Pinto» («i giudici Pinto», dal nome della legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta legge «Pinto», che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un rimedio risarcitorio contro la durata eccessiva dei procedimenti

giudiziari – paragrafo 12 *infra*) per lamentare la durata di tali procedimenti. Quanto al ricorso n. 58395/19, il procedimento «Pinto» è stato promosso da V. Marrocco, deceduto nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Il ricorso dinanzi alla Corte è stato proposto dai suoi eredi in nome proprio.

6. I giudici Pinto (vedi allegato II) rigettarono le domande di indennizzo, ritenendo che l'articolo 6 della Convenzione non fosse applicabile né sotto il profilo civile né sotto il profilo penale.

7. Per quanto riguarda, in particolare, i ricorsi n. 12952/13 e 1554/13 [DA VERIFICARE: così nell'originale; al § 5 il numero è 15540/13], la corte d'appello «Pinto», per rigettare le domande del ricorrente a causa dell'inapplicabilità dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e, di conseguenza, della legge «Pinto», ritenne che le maggiorazioni d'imposta, che nel caso di specie ammontavano per ciascun procedimento a 14.460,72 euro (EUR), non potessero essere assimilate, alla stregua del criterio del carattere punitivo, a sanzioni penali.

8. Con le sentenze n. 13322 e 13327 pronunciate nel 2012, la Corte di cassazione confermò l'impostazione seguita dalla corte d'appello, affermando in particolare quanto segue:

«L'affermazione secondo cui occorrerebbe fare riferimento alla natura e alla funzione della disposizione pertinente, nel senso che, quando essa persegue uno scopo puramente repressivo (*sanzionatorio*), il carattere "penale" del contenzioso sarebbe innegabile, benché ispirata alla giurisprudenza della Corte europea, resta astratta e tende a un'eccessiva generalizzazione, poiché il concetto di sanzione implica già una dimensione punitiva. Una tale interpretazione eliminerebbe la necessità di verificare, in materia di sanzioni tributarie, se queste, per il grado di afflittività [che presentano], siano o meno assimilabili a una sanzione penale, poiché tale assimilazione andrebbe sempre ammessa. Al contrario, la posizione assunta da questa Corte, fondata su un'analisi approfondita dei rapporti tra l'ordinamento interno e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare quanto all'applicazione alle controversie tributarie delle garanzie del giusto processo previste dall'articolo 6 § 1 di tale Convenzione, esclude ogni automatismo: tale assimilazione può essere ammessa solo quando la sanzione, per la sua gravità, presenta un carattere afflittivo tale da apparire come un'alternativa a una sanzione penale o a una sanzione suscettibile, in caso di inadempimento, di essere convertita in una misura privativa della libertà.» [DA VERIFICARE: ritraduzione dal francese; per l'uso ufficiale riprendere il testo originale di Cass. n. 13322/2012]

9. Inoltre, la Corte di cassazione ritenne che l'accertamento in concreto del se una maggiorazione d'imposta presentasse un grado di gravità tale da rendere la controversia relativa alla sua applicazione assimilabile, ai fini pertinenti, a una controversia di natura «penale» riguardasse un fatto, e non una questione di diritto, e rientrasse quindi nella valutazione dei giudici di merito, e non della Corte di cassazione, purché adeguatamente motivato e immune da vizi logici o giuridici.

10. Quanto al ricorso n. 58395/19, la corte d'appello ha concluso anche in questo caso che le maggiorazioni in questione, pari al 200% delle imposte dovute per il periodo 1980-1983, e quindi comprese tra 272.000 lire italiane

(ITL, pari a 140,47 EUR) e 350.000 ITL (pari a 180,75 EUR), non potevano essere assimilate, alla stregua del criterio del carattere punitivo, a sanzioni penali.

11. Con la sentenza n. 11373 pronunciata nel 2019, la Corte di cassazione confermò la conclusione cui era pervenuta la corte d'appello, esprimendosi come segue:

«Non è escluso che un indennizzo possa essere chiesto anche in controversie rientranti nella giurisdizione tributaria che, in realtà, attengono alla "materia penale", intesa come comprensiva delle controversie relative all'applicazione di sanzioni tributarie, quando queste, per la loro gravità e secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, presentano un carattere afflittivo tale da apparire come un'alternativa a una sanzione penale o a una sanzione che, in caso di inadempimento, può essere convertita in una misura privativa della libertà (Cass., 6-1, sentenza n. 13322/2012).

In un'altra sentenza, [la Corte di cassazione] ha espresso un principio ancora più rigoroso, ritenendo che "in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini dell'assimilazione di una sanzione tributaria a una sanzione penale, che riconduce il contenzioso tributario alla 'materia penale' e apre la via alla tutela prevista dall'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è sufficiente il solo carattere afflittivo della sanzione, ma occorre un preciso fondamento normativo, conformemente a quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella decisione del 26 febbraio 2013, *Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson*, in armonia con il principio costituzionale di stretta legalità delle sanzioni penali" (sentenza n. 510/2014).» [DA VERIFICARE: ritraduzione dal francese; riprendere il testo originale di Cass. n. 11373/2019]

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

12. La legge n. 89 del 2001, cosiddetta «legge Pinto», ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un rimedio risarcitorio a favore di chiunque abbia subito un danno a causa della durata eccessiva di un procedimento giudiziario. Essa è stata successivamente modificata due volte, prima nel 2012 (decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012), poi nel 2015 (articolo 1, comma 777, della legge n. 208 del 2015).

13. Per quanto riguarda l'applicabilità di tale legge alla durata dei procedimenti tributari, la Corte di cassazione, con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che l'articolo 6 § 1 della Convenzione sia applicabile soltanto nei casi in cui le maggiorazioni d'imposta, per la loro gravità, siano «assimilabili a sanzioni penali in ragione del loro carattere punitivo (*afflittivo*), in quanto si presentano come un'alternativa a una sanzione penale o a una sanzione che, in caso di inadempimento, può essere sostituita da una misura privativa della libertà» (vedi, tra le altre, Corte di cassazione, n. 11350 del 2004, 21404 del 2005, 21651 del 2005, 15604 del 2006, 19367 del 2008, 13322 del 2012, 22872 del 2014, 4282 del 2015, 5422 del 2016 e 11373 del 2019).

14. Inoltre, la Corte di cassazione ha affermato che, alla luce del principio costituzionale di legalità in senso stretto che governa la materia penale (articolo 25 della Costituzione) e del fatto che «spetta unicamente ed esclusivamente al legislatore incriminare determinate condotte e definire i reati (*l'individuazione del tipo penale*), appare più corretto assimilare una sanzione amministrativa (o tributaria) a una sanzione penale soltanto quando la sanzione si fonda su una norma (di carattere penale), e non in ragione del suo carattere punitivo (*afflittività*)» (vedi, tra le altre, Corte di cassazione, n. 510 e 18885 del 2014 e n. 5422 del 2016).

15. Nelle sentenze in questione, la Corte di cassazione, in applicazione di tali principi, ha confermato l'inapplicabilità dell'articolo 6 ai procedimenti tributari aventi ad oggetto maggiorazioni d'imposta oppure ha cassato le sentenze con cui le corti d'appello avevano concluso che l'articolo 6 della Convenzione fosse applicabile sotto il profilo penale.

16. Con la sentenza n. 13657 del 2007, la Corte di cassazione, dopo aver affermato che le maggiorazioni d'imposta assimilabili, per natura e gravità, a una sanzione penale possono rientrare nell'ambito dell'articolo 6 della Convenzione, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla corte d'appello per un nuovo esame della natura della sanzione controversa.

IN DIRITTO

I. RIUNIONE DEI RICORSI

17. Tenuto conto dell'analogia dell'oggetto dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un'unica sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 E DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

18. I ricorrenti denunciano la durata, a loro avviso eccessiva, dei procedimenti svoltisi dinanzi ai giudici interni (vedi allegato II). Essi invocano l'articolo 6 § 1 della Convenzione, che nelle parti pertinenti al caso di specie dispone:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole, da un tribunale (...), il quale deciderà (...) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

19. I ricorrenti dei ricorsi n. 36990/19 e 53262/21 lamentano inoltre una violazione dell'articolo 13 della Convenzione in quanto il rimedio «Pinto» sarebbe ineffettivo in materia tributaria. Tale disposizione è così formulata:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

A. Sulla ricevibilità

1. Sull'eccezione di incompatibilità ratione materiae

a) Argomenti delle parti

20. Il Governo rinvia al ragionamento e alle conclusioni dei giudici interni «Pinto» e sostiene che, per quanto riguarda i ricorsi n. 12952/13, 15540/13 e 58395/19, l'articolo 6 § 1 non era applicabile poiché l'importo delle maggiorazioni d'imposta controverse non era sufficientemente elevato perché esse fossero assimilate a una sanzione penale.

21. Inoltre, il Governo sostiene, in via generale, che spetta ai giudici nazionali, e non alla Corte, stabilire se l'importo della sanzione sia sufficientemente rilevante perché la si consideri costitutiva di una pena. Di conseguenza, per quanto riguarda i ricorsi n. 36990/19 e 53262/21, il Governo ritiene di non essere in grado di pronunciarsi sull'applicabilità dell'articolo 6, poiché tale valutazione rientra nella competenza dei giudici interni, ai quali i ricorrenti non hanno sottoposto la loro doglianza.

22. I ricorrenti replicano che le sanzioni inflitte nel caso di specie non mirano in alcun modo alla riparazione pecuniaria di un danno. A loro avviso, esse hanno al contrario una natura intrinsecamente repressiva e punitiva, e sostengono che, alla luce della giurisprudenza costante della Corte, tali caratteristiche conferiscono loro un grado di severità che le fa rientrare nell'ambito «penale», rendendo così pienamente applicabile l'articolo 6 della Convenzione.

23. Essi ritengono che, per stabilire se una sanzione abbia un carattere «punitivo» tale da avvicinarla a una sanzione «penale», non sia determinante il suo importo, bensì la sua natura – preventiva, repressiva e punitiva. Orbene, a loro avviso, le sanzioni controverse hanno innegabilmente natura preventiva e repressivo-punitiva, e sostengono che ciò basti da solo perché esse siano qualificate «penali» e, di conseguenza, «punitive» ai sensi della Convenzione, il che, a loro giudizio, comporta l'applicazione integrale delle garanzie previste dall'articolo 6 della Convenzione, comprese quelle relative alla ragionevole durata del procedimento.

24. In ogni caso, sostengono, anche tenendo conto del loro importo, tali sanzioni restano significative. Al riguardo, essi richiamano la giurisprudenza della Corte e affermano che essa ha ritenuto rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 sanzioni pari al 10% dell'imposta dovuta (*Jussila c. Finlandia* [GC], n. 73053/01, § 29, CEDU 2006-XIV), o anche sanzioni di importo pari a 3,48 EUR (*Cecchetti c. San Marino* (dec.), n. 4074/08, §§ 18 e 23, 9 aprile 2013).

b) Valutazione della Corte

25. L'«accusa in materia penale» ai sensi dell'articolo 6 § 1 è una nozione autonoma (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], n. 55391/13 e altri 2, § 122, 6 novembre 2018). Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'esistenza di un'«accusa in materia penale» deve essere valutata sulla base di tre criteri, comunemente denominati «criteri *Engel*» (*Engel e altri c. Paesi Bassi*, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 22, e *Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda* [GC], n. 68273/14 e 68271/14, § 75, 22 dicembre 2020), anche in materia tributaria, come risulta dalla sentenza *Jussila* (sopra citata, §§ 30-31 e 36; vedi anche, sotto il profilo dell'articolo 4 del Protocollo n. 7, *A e B c. Norvegia* [GC], n. 24130/11 e 29758/11, § 107, 15 novembre 2016, e *Jesus Pinhal c. Portogallo* [GC], n. 48047/15, §§ 202-203, 217-220 e 244, 9 luglio 2026). Il primo di tali criteri è la qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto interno, il secondo la natura stessa dell'illecito e il terzo il grado di severità della sanzione in cui rischia di incorrere l'interessato. Il secondo e il terzo criterio sono alternativi e non necessariamente cumulativi. Ciò non impedisce l'adozione di un approccio cumulativo se l'analisi separata di ciascun criterio non consente di giungere a una conclusione chiara quanto all'esistenza di un'accusa in materia penale (vedi, tra le altre, *Ezeh e Connors c. Regno Unito* [GC], n. 39665/98 e 40086/98, § 82, CEDU 2003-X, *Jussila*, sopra citata, §§ 30-31, e *Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall*, sopra citata, §§ 75, 77-78). Il fatto che una persona non rischi una pena detentiva non è di per sé determinante ai fini dell'applicabilità dell'articolo 6 della Convenzione sotto il profilo penale poiché, come la Corte ha più volte sottolineato, la relativa modestia della posta in gioco non può privare un illecito del suo carattere penale intrinseco (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá*, sopra citata, § 122, *Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall*, sopra citata, § 78, e *Vegotex International S.A. c. Belgio* [GC], n. 49812/09, § 67, 3 novembre 2022).

26. La Corte osserva anzitutto che la presente causa riguarda procedimenti giudiziari relativi all'irrogazione da parte dell'amministrazione finanziaria di accertamenti o rettifiche fiscali alle parti ricorrenti, nonché di maggiorazioni di importo compreso entro una forbice o pari a una percentuale dell'imposta di cui tali parti erano state ritenute debitrice (vedi allegato II). I giudici tributari che si sono pronunciati sui ricorsi proposti dalle parti ricorrenti hanno confermato le sanzioni controverse (paragrafo 4 *supra* – vedi anche allegato II).

La Corte rileva poi che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'articolo 6 § 1 della Convenzione sarebbe applicabile sotto il profilo penale in materia tributaria soltanto quando la sanzione inflitta è qualificata come penale dal legislatore, quando l'importo della sanzione supera una certa soglia di gravità o, infine, quando essa può essere sostituita, in caso di inadempimento, da una misura privativa della libertà (paragrafo 13 *supra*). Sulla base di tale principio, i giudici interni aditi nei procedimenti «Pinto» promossi dai ricorrenti dei ricorsi n. 12952/13, 15540/13 e 58395/19

hanno escluso l'applicabilità dell'articolo 6 della Convenzione in tali cause (paragrafi 8 e 11 *supra*).

27. La Corte constata che, nel caso di specie, le maggiorazioni d'imposta inflitte rientravano, certo, nella legislazione tributaria e non nel diritto penale italiano. Tuttavia, essa osserva che, come nelle cause *Jussila* e *Vegotex International S.A.* (sentenze sopra citate), tali maggiorazioni si fondavano su disposizioni generali applicabili all'insieme dei contribuenti (vedi le disposizioni indicate nell'allegato II) e perseguivano uno scopo al tempo stesso dissuasivo e repressivo. Orbene, quest'ultima considerazione basta da sola a conferire alla sanzione inflitta carattere penale (*Jussila*, sopra citata, § 38). Inoltre, le parti ricorrenti rischiavano l'applicazione di maggiorazioni fino al 200% dell'imposta di cui erano state ritenute debtrici.

28. Quanto all'argomento secondo cui l'importo delle maggiorazioni non sarebbe sufficientemente elevato perché esse siano assimilate a una sanzione penale, la Corte ricorda che la tenuità di una sanzione non ha l'effetto di escluderla dall'ambito di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione. Tale disposizione si applica dunque sotto il profilo penale nonostante la modestia della somma richiesta a titolo di maggiorazione d'imposta (*ibidem*).

29. Ciò premesso, la Corte ricorda che, poiché le maggiorazioni d'imposta non fanno parte del nucleo duro del diritto penale, le garanzie offerte dall'articolo 6 non devono necessariamente applicarsi con tutto il loro rigore (*Vegotex International S.A.*, sopra citata, §§ 75 e 76).

30. Ne consegue che l'articolo 6 della Convenzione è applicabile sotto il profilo penale nella presente causa.

31. Pertanto, la Corte rigetta l'eccezione preliminare sollevata dal Governo.

2. Sull'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

32. Il Governo sostiene che i ricorrenti dei ricorsi n. 36990/19 e 53262/21 non hanno soddisfatto il requisito del previo esaurimento delle vie di ricorso interne.

A suo avviso, la Corte di cassazione, ritenendo di dover interpretare la normativa nazionale alla luce della giurisprudenza della Corte, ha sempre affermato che la legge Pinto è applicabile alle controversie tributarie soltanto quando la sanzione è paragonabile, alla stregua dei criteri *Engel*, a una sanzione penale (sentenze n. 13657 del 2007, 13322 del 2012 e 22872 del 2014 – paragrafo 13 *supra*). Il Governo ritiene che il ricorso «Pinto» debba, di conseguenza, essere considerato effettivo.

33. I ricorrenti sostengono che il ricorso Pinto non è un rimedio effettivo e indicano che è questa la ragione per cui non lo hanno esperito. Al riguardo, affermano che dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione risulta che essa non ha mai riconosciuto l'applicabilità del rimedio in questione alla materia tributaria (paragrafi 13 e 15 *supra*).

34. La Corte ritiene che l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo sia strettamente connessa alla questione dell'esistenza di un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione (*mutatis mutandis*, *Verrascina e altri c. Italia*, n. 15566/13 e altri 5, §§ 13-16, 28 aprile 2022). Pertanto, essa esaminerà tale eccezione in sede di esame del merito della doglianza formulata sotto il profilo dell'articolo 13, tenuto conto delle strette affinità tra gli articoli 35 § 1 e 13 della Convenzione (*Kudła c. Polonia* [GC], n. 30210/96, § 152, CEDU 2000-XI).

3. Conclusione

35. Constatando che i ricorsi non sono manifestamente infondati né irricevibili per altri motivi previsti dall'articolo 35 della Convenzione, la Corte li dichiara ricevibili.

B. Sul merito

1. Sull'esaurimento delle vie di ricorso e sulla dedotta violazione dell'articolo 13 della Convenzione (ricorsi n. 36990/19 e 53262/21)

36. Le parti rinviando agli argomenti sull'effettività del rimedio che hanno presentato sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione (paragrafi 32-33 *supra*).

37. La Corte rinvia ai principi enunciati nelle sentenze *Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) c. Svizzera* ([GC], n. 21881/20, §§ 138-145, 27 novembre 2023) e *Olivieri e altri c. Italia* (n. 17708/12 e altri 3, §§ 39-44, 25 febbraio 2016).

38. In particolare, essa ricorda che, in virtù dell'articolo 1, secondo cui «[l]e Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione», il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione spetta in primo luogo alle autorità nazionali. Il meccanismo di ricorso dinanzi alla Corte ha quindi carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di tutela dei diritti dell'uomo. Tale sussidiarietà si esprime negli articoli 13 e 35 § 1 della Convenzione (*Cocchiarella c. Italia* [GC], n. 64886/01, § 38, CEDU 2006-V).

La Corte ricorda che il principio di sussidiarietà non significa che si debba rinunciare a qualsiasi controllo sul risultato ottenuto con l'utilizzo della via di ricorso interna, pena svuotare di ogni sostanza i diritti garantiti dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. Al riguardo, occorre ricordare che la Convenzione ha lo scopo di tutelare diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi (*Olivieri e altri*, sopra citata, § 40).

39. La finalità dell'articolo 35 § 1, che enuncia la regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, è offrire agli Stati contraenti l'occasione di prevenire o riparare le violazioni loro addebitate prima che la

Corte ne sia investita. La regola dell'articolo 35 § 1 si fonda sull'ipotesi, recepita nell'articolo 13 (con il quale presenta strette affinità), che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo rispetto alla violazione dedotta (*Cocchiarella*, sopra citata, § 39).

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione prescrivono l'esaurimento dei soli ricorsi che siano al tempo stesso relativi alle violazioni denunciate, disponibili e adeguati. Essi devono esistere con un sufficiente grado di certezza non solo in teoria ma anche in pratica, altrimenti mancano dell'effettività e dell'accessibilità richieste (vedi, in particolare, le sentenze *Vučković e altri c. Serbia* (eccezione preliminare) [GC], n. 17153/11 e altri 29 ricorsi, § 71, 25 marzo 2014, e *Olivieri e altri*, sopra citata, § 42).

40. La Corte ha affermato, nella sentenza *Kudła* (sopra citata, § 156), che «la corretta interpretazione dell'articolo 13 è che tale disposizione garantisce un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale che consenta di lamentare l'inosservanza dell'obbligo, imposto dall'articolo 6 § 1, di esaminare le cause entro un termine ragionevole». Nel caso di specie, la Corte constata che, a livello nazionale, è la legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta «legge Pinto», ad aver introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un rimedio risarcitorio contro la durata eccessiva dei procedimenti giudiziari (*Olivieri e altri*, sopra citata, §§ 49 e 50).

41. Senza anticipare l'esame della questione se vi sia stato o meno superamento del termine ragionevole, la Corte ritiene che la doglianza dei ricorrenti relativa alla durata dei procedimenti di cui erano parti costituisca *prima facie* una doglianza «difendibile» (*ibidem*, § 48). Tali procedimenti, da cui discende l'applicabilità dell'articolo 6 sotto il profilo penale (paragrafo 30 *supra*), sono infatti durati, rispettivamente, quasi nove anni e più di dieci anni per tre gradi di giudizio (vedi allegato II). Gli interessati avevano quindi diritto a un ricorso effettivo al riguardo (*Sürmeli c. Germania* [GC], n. 75529/01, § 102, CEDU 2006-VII, e *Olivieri e altri*, sopra citata, § 48).

42. La Corte rileva che i ricorrenti dei ricorsi n. 36990/19 e 53262/21 non hanno esperito il ricorso «Pinto», ritenendo che non costituisse un rimedio effettivo, e che essi considerano di non aver quindi beneficiato di un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione.

43. La Corte ribadisce che l'articolo 13 della Convenzione si fonda sull'ipotesi che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo rispetto alla violazione dedotta (*Kudła*, sopra citata, § 152). Essa ricorda che un ricorso di cui una parte dispone per lamentare la durata di un procedimento è «effettivo», ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, se consente di «fornire all'interessato una riparazione adeguata per ogni violazione già verificatasi» (*ibidem*, § 158). La Corte constata che ciò non avviene nelle presenti cause.

44. Al riguardo, la Corte rileva che, in risposta alle numerose decisioni giudiziarie interne citate dai ricorrenti (paragrafo 33 *supra*), il Governo non ha fornito alcun esempio giurisprudenziale in cui i giudici nazionali abbiano

ritenuto l'articolo 6 della Convenzione applicabile sotto il profilo penale alla stregua del criterio sopra menzionato (paragrafo 13 *supra*). Inoltre, la Corte osserva che, per quanto riguarda i ricorsi n. 12952/13, 15540/13 e 58395/19, i giudici Pinto hanno rigettato le domande di indennizzo per il motivo che l'articolo 6 della Convenzione non era applicabile né sotto il profilo civile né sotto quello penale.

45. Alla luce di tutto quanto precede, la Corte ritiene che il ricorso che consente ai singoli di lamentare la durata eccessiva di un procedimento giurisdizionale in materia tributaria, quale risulta dall'interpretazione della legge Pinto da parte dei giudici nazionali (paragrafi 26-28 *supra*), non possa essere considerato effettivo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione.

46. Occorre quindi rigettare l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo e concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione per quanto riguarda i ricorsi n. 36990/19 e 53262/21.

47. La Corte tiene a precisare che tale constatazione non implica, di per sé, che in futuro non sarà più necessario esperire il ricorso «Pinto» prima di adire la Corte. Al riguardo, la Corte osserva che l'ineffettività di tale ricorso in materia tributaria deriva dall'interpretazione che i giudici interni danno di detta legge (paragrafi 26-28 e 45 *supra*). La Corte ricorda che il Protocollo n. 15 alla Convenzione ha inserito il principio di sussidiarietà nel preambolo della Convenzione. In virtù di tale principio, la responsabilità della tutela dei diritti dell'uomo è condivisa tra gli Stati parti e la Corte, e le autorità e i giudici nazionali devono interpretare e applicare il diritto interno in modo da dare piena attuazione alla Convenzione (vedi, in particolare, *Danileț c. Romania* [GC], n. 16915/21, § 166, 15 dicembre 2025, *Grzęda c. Polonia* [GC], n. 43572/18, § 324, 15 marzo 2022, e i riferimenti alle Conferenze e Dichiarazioni di İzmir e di Brighton nella sentenza *Burmych e altri c. Ucraina* (cancellazione) [GC], n. 46852/13 e altri, §§ 120-122, 12 ottobre 2017).

48. Pertanto, tenuto conto del fatto che, da un lato, i giudici nazionali devono avere la possibilità, nel diritto interno, di applicare direttamente la giurisprudenza della Corte (*Scordino c. Italia* (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 239, CEDU 2006-V) e che, dall'altro, in un ordinamento in cui i diritti fondamentali sono tutelati dalla Costituzione, spetta all'individuo leso verificare la portata di tale tutela, dovendo egli offrire ai giudici nazionali la possibilità di far evolvere tali diritti in via interpretativa (*Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS)*, sopra citata, § 159), la Corte ritiene che, a decorrere dalla data in cui la presente sentenza non può essere ignorata dal pubblico, si dovrà esigere dai futuri ricorrenti che propongano il ricorso «Pinto» per contestare la durata eccessiva dei procedimenti principali in materia tributaria; a giudizio della Corte, ciò riguarda tutti i procedimenti interni pertinenti che si saranno conclusi dopo la data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva (*mutatis mutandis*, *Scordino*, sopra citata, §

147, e *Di Sante c. Italia* (dec.), n. 56079/00, 24 giugno 2004). Correlativamente, nell'ambito dell'obbligo delle autorità nazionali di verificare la conformità delle loro leggi e prassi alla Convenzione, spetterà ai giudici interni, conformemente al principio di sussidiarietà, interpretare il diritto interno in modo da prevenire ogni violazione analoga in futuro (*Scordino*, sopra citata, §§ 195-207).

2. Sulla dedotta violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione

49. I ricorrenti sostengono che la durata dei procedimenti tributari in questione è incompatibile con il requisito del «termine ragionevole».

50. Il Governo ribadisce che l'articolo 6 § 1 non è applicabile nel caso di specie e che i ricorsi n. 36990/19 e 53262/21 sono irricevibili per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Nelle sue osservazioni complementari, aggiunge che la durata del procedimento da prendere in considerazione ai fini della valutazione del rispetto del termine ragionevole decorre non dalla notifica del processo verbale di constatazione (*processo verbale di constatazione*), ma dalla proposizione del ricorso da parte dei ricorrenti dinanzi ai giudici interni fino alla data in cui la decisione definitiva è divenuta definitiva.

51. La Corte osserva che la ragionevolezza della durata di un procedimento si valuta alla luce delle circostanze della causa e tenuto conto dei seguenti criteri: la complessità della causa, il comportamento del ricorrente e quello delle autorità competenti nonché la posta in gioco della controversia per l'interessato (vedi, tra molte altre, *Vegotex International S.A.*, sopra citata, § 151).

Al riguardo, la Corte ammette che la complessità di una causa tributaria possa giustificare una durata più lunga rispetto ad altri tipi di cause, in particolare quelle che, per il loro oggetto, richiedono una particolare celerità. Ciò è tanto più vero in quanto la sollecita riscossione dell'imposta è nell'interesse dello Stato, più che del contribuente (*ibidem*, § 157).

52. Il periodo da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione deve essere determinato in modo autonomo. Esso ha inizio dal momento in cui una persona è ufficialmente accusata, o quando le azioni delle autorità hanno ripercussioni importanti sulla situazione del ricorrente (*Janosevic*, sopra citata, § 91). Inoltre, la Corte ha precisato che, in materia tributaria, il punto di partenza del calcolo del termine ragionevole è la data in cui la parte ricorrente è stata informata dell'intenzione dell'amministrazione finanziaria di contestare l'imposta dovuta e di irrogarle una maggiorazione d'imposta (*Vegotex International S.A.*, sopra citata, §§ 11 e 153; vedi, nello stesso senso, *Janosevic c. Svezia*, n. 34619/97, §§ 8 e 92, CEDU 2002-VII).

53. Si pone quindi per la Corte la questione di stabilire, nel diritto italiano, in quale momento un contribuente debba essere considerato informato di tale intenzione. La Corte osserva che nel diritto italiano possono esservi diversi tipi di contatti preliminari tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria,

idonei a far emergere dubbi dell'amministrazione quanto al pagamento di imposte non versate, con richieste di chiarimenti da parte dell'amministrazione e osservazioni in risposta dei contribuenti, fino all'adozione di atti formali quali i processi verbali di constatazione, che non esprimono ancora un'intenzione di contestare il pagamento di imposte (vedi anche, in materia di accesso nei locali destinati all'esercizio delle attività delle società, l'articolo 12 della legge n. 212 del 2000 e *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia*, n. 36617/18 e altri 12, §§ 53 e 107, 6 febbraio 2025). La Corte ritiene che tali atti costituiscano atti preparatori che, di per sé, non incidono sulla situazione giuridica o patrimoniale del contribuente. Alla luce di quanto precede, la Corte assume come data del primo atto con ripercussioni importanti per il contribuente la data di notifica di un avviso di accertamento o di rettifica con irrogazione di sanzioni, che può intervenire o meno a seguito di tali atti preparatori (*Janosevic*, sopra citata, § 91).

54. Per quanto riguarda la durata dei procedimenti svoltisi nel caso di specie dinanzi ai giudici interni, calcolata dalla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, la Corte osserva che essa è compresa tra otto anni e nove mesi e ventiquattro anni e sette mesi per tre gradi di giudizio, e rinvia, per maggiori dettagli, all'allegato II.

55. La Corte constata che nella presente causa né i giudici (per quanto riguarda i ricorsi n. 12952/13, 15540/13 e 58395/19) né il Governo (per quanto riguarda i ricorsi n. 36990/19 e 53262/21) hanno fornito alcuna ragione idonea a giustificare tali ritardi. Anche ammettendo che la garanzia del termine ragionevole non debba applicarsi con tutto il suo rigore (paragrafo 29 *supra*), la Corte ritiene che ciascuno dei procedimenti promossi rispettivamente dalle parti ricorrenti, considerato nel suo complesso, abbia, nelle circostanze del caso di specie, superato il termine ragionevole.

56. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

57. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

58. I ricorrenti hanno formulato domande a titolo del danno morale che ritengono di aver subito, indicate nell'allegato II.

59. Il Governo contesta le pretese dei ricorrenti.

60. La Corte accorda, a titolo di danno morale, per ciascun ricorso, le somme indicate nell'allegato II.

B. Spese

61. I ricorrenti chiedono vari importi, indicati nell'allegato II, a titolo delle spese che affermano di aver sostenuto nell'ambito dei procedimenti svoltisi dinanzi ai giudici interni e dinanzi alla Corte.

62. Il Governo contesta le pretese dei ricorrenti.

63. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti le somme indicate nell'allegato II.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Unisce* al merito della doglianza relativa all'articolo 13 della Convenzione, per i ricorsi n. 36990/19 e 53262/21, l'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, e la *rigetta*;
3. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
4. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione per quanto riguarda i ricorsi n. 36990/19 e 53262/21;
5. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda tutti i ricorsi;
6. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme indicate nell'allegato II;
 - b) che, a decorrere dalla scadenza di tale termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
7. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

SENTENZA GRASSUCCI E ALTRI c. ITALIA

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto l'8 ottobre 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

Ivana Jelić
Presidente

SENTENZA GRASSUCCI E ALTRI c. ITALIA

ALLEGATO I

Elenco dei ricorsi

N.	Ricorso n.	Nome della causa	Proposto il	Ricorrente Anno di nascita/registrazione Luogo di residenza/sede Cittadinanza	Rappresentato da
1.	12952/13	Grassucci c. Italia	17/01/2013	Marco GRASSUCCI 1996 Latina italiana	Marco Grassucci è avvocato e si difende personalmente dinanzi alla Corte
2.	15540/13	Grassucci c. Italia	18/01/2013		
3.	36990/19	Marfarma Holding S.r.l. in liquidazione c. Italia	09/07/2019	MARFARMA HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 1992 Milano italiana	Francesco GIULIANI Giulio CHIARIZIA Giovanni MAMELI
4.	58395/19	Marrocco c. Italia	28/10/2019	Francesco Benedetto MARROCCO 1968 Pietravairano italiana Beatrice Rosaria MARROCCO 1962 Cerreto Sannita italiana	Alessandra PANARELLO
5.	53262/21	Pinotti c. Italia	26/10/2021	Benedino PINOTTI 1951 Borgo San Giacomo italiana	Lucia MONTECAMOZZO Giulio CHIARIZIA Marco MENOZZI

ALLEGATO II

Informazioni pertinenti relative ai ricorsi

N.	Ricorso n. Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Pretese a titolo di danno morale e di spese (in euro)	Importi accordati per danno morale ¹ e spese ⁰ per ricorrente (in euro)
1.	12952/13 Grassucci c. Italia	<u>Inizio del procedimento</u> Avviso di rettifica notificato il 29/06/1994 relativo al pagamento dell'IVA per l'anno 1990 Ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina dell'11/10/1994. <u>Fine del procedimento e durata complessiva</u> Sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma depositata il 18/12/2007 13 anni e 6 mesi, 2 gradi di giudizio	Sanzioni (<i>pena pecuniaria</i>): – ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 («D.P.R. n. 633 del 1972») ammontavano da 1 a 2 volte l'imposta dovuta – nel caso del ricorrente, la sanzione poteva andare da 28.000.000 ITL (14.460,80 EUR) a 56.000.000 ITL (28.921,60 EUR). – ai sensi dell'articolo 28 § 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, per dichiarazione IVA infedele, andavano da 600.000 ITL (309,90 EUR) a 3.000.000 ITL (1.549,37 EUR). Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato a sanzioni di 14.460,80 EUR e 309,90 EUR per l'anno 1990	Corte d'appello di Perugia, decreto n. 458 del 2010, depositato il 03/12/2010 Corte di cassazione n. 13327 del 2012, depositata il 26/07/2012	Danno morale: 22.000 EUR Spese: – dinanzi ai giudici Pinto: 8.351,58 EUR – dinanzi alla Corte: 9.346 EUR	Danno morale: 16.640 EUR Spese: 4.000 EUR

¹ Oltre a ogni importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma⁰ Oltre a ogni importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta su tale somma

SENTENZA GRASSUCCI E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Pretese a titolo di danno morale e di spese (in euro)	Importi accordati per danno morale e spese per ricorrente (in euro)
2.	15540/13 Grassucci c. Italia	<u>Inizio del procedimento</u> Avviso di rettifica notificato il 29/06/1994 relativo al pagamento dell'IVA per l'anno 1991 Ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina dell'11/10/1994. <u>Fine del procedimento e durata complessiva</u> Sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 646/39/07 depositata il 18/12/2007 13 anni e 6 mesi, 2 gradi di giudizio	Sanzioni (<i>pena pecuniaria</i>) – ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 633 del 1972 ammontavano da 1 a 2 volte l'imposta dovuta – nel caso del ricorrente, la sanzione poteva andare da 28.000.000 ITL (14.460,80 EUR) a 56.000.000 ITL (28.921,60 EUR). Inoltre, ai sensi dell'articolo 28 § 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, la sanzione per dichiarazione IVA infedele andava da 600.000 ITL (309,90 EUR) a 3.000.000 ITL (1.549,37 EUR). Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato a sanzioni di 14.460,80 EUR e 309,90 EUR per l'anno 1991	Corte d'appello di Perugia, decreto n. 459 del 2010, depositato il 03/12/2010 Corte di cassazione n. 13322 del 2012, depositata il 26/07/2012		
3.	36990/19 Marfarma Holding S.r.l. in liquidazione c. Italia	<u>Inizio del procedimento</u> Avviso di accertamento notificato il 04/05/2010 relativo al pagamento dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle	Sanzioni (<i>pena pecuniaria</i>): – ai sensi dell'articolo 1 § 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997, ammontavano a una somma compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta sul reddito delle società dovuta	---	Danno morale: 6.500.000 EUR Spese dinanzi alla Corte: 29.204,50 EUR	Danno morale: 3.300 EUR Spese: 1.000 EUR

SENTENZA GRASSUCCI E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Pretese a titolo di danno morale e di spese (in euro)	Importi accordati per danno morale e spese per ricorrente (in euro)
		società per l'anno 2003. <u>Fine del procedimento e durata complessiva</u> Decisione della Corte di cassazione n. 3398 del 2019 depositata il 06/02/2019 8 anni e 9 mesi, 3 gradi di giudizio	(nel caso di specie, da 469.200 EUR a 938.400 EUR); – ai sensi dell'articolo 9 § 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997, per tenuta di una contabilità non conforme alle prescrizioni di legge in materia di imposta sul reddito delle persone giuridiche, andavano da 1.032 EUR a 7.746 EUR; – ai sensi dell'articolo 6 § 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, erano pari all'importo dell'IVA dovuta per indebita detrazione (nel caso di specie, 600.000 EUR); – ai sensi dell'articolo 5 § 4 del decreto legislativo n. 471 del 1997, ammontavano a una somma compresa tra il 100% e il 200% dell'IVA dovuta per dichiarazione recante un'imposta inferiore a quella dovuta (nel caso di specie, tra 960.000 EUR e 1.920.000 EUR). Nel caso di specie, la società ricorrente è stata condannata, in totale, a una sanzione di 1.441.032 EUR			

SENTENZA GRASSUCCI E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Pretese a titolo di danno morale e di spese (in euro)	Importi accordati per danno morale e spese per ricorrente (in euro)
4.	58395/19 Marrocco c. Italia	<u>Inizio dei procedimenti</u> Avvisi di accertamento notificati il 04/06/1986 relativi all'indebita deduzione nel pagamento dell'imposta locale sui redditi (ILOR) per gli anni 1980, 1981, 1982, 1983 <u>Fine del procedimento e durata complessiva</u> Decisioni della Commissione tributaria centrale n. 102 (anno 1983), 103 (anno 1981), 108 (anno 1982) e 355 (anno 1983) del 2010 depositate il 03/01/2011 [DA VERIFICARE: l'originale indica due volte l'anno 1983 e nessuna decisione per il 1980] 24 anni e 7 mesi per 3 gradi di giudizio	Sanzioni (<i>pena pecuniaria</i>): – ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ammontavano da 2 a 4 volte l'indebita deduzione; nel caso di specie, indebita deduzione per – 149.000 ITL (76,95 EUR) (anno 1980) – 136.000 ITL (70,23 EUR) (anno 1981) – 175.000 ITL (90,37 EUR) (anno 1982) – 175.000 ITL (90,37 EUR) (anno 1983) «In ragione della gravità del danno per l'amministrazione finanziaria», le autorità hanno inflitto sanzioni pari al 200% dell'imposta dovuta, ossia, rispettivamente, 298.000 ITL (153,9 EUR), 272.000 ITL (140,47 EUR), 350.000 ITL (180,75 EUR) e 350.000 ITL (180,75 EUR)	Corte d'appello di Roma, decreto R.G.V.G. n. 9860/2011, depositato il 12/12/2016 Corte di cassazione n. 11373 del 2019, depositata il 29/04/2019	Nessuna	---
5.	53262/21 Pinotti c. Italia	<u>Inizio del procedimento</u>	Sanzioni (<i>pena pecuniaria</i>) ai sensi dell'articolo:	---	Danno morale: 6.500 EUR	Danno morale: 6.400 EUR

SENTENZA GRASSUCCI E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Pretese a titolo di danno morale e di spese (in euro)	Importi accordati per danno morale e spese per ricorrente (in euro)
		Avvisi di accertamento notificati tra il 27/11/2010 e il 30/11/2010 relativi all'IIVA, all'imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionale e comunale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. <u>Fine del procedimento e durata complessiva</u> Sentenza della Corte di cassazione n. 11616 del 2021, depositata il 04/05/2021 10 anni e 5 mesi per 3 gradi di giudizio	– 1 § 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997, andavano dal 100% al 200% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute, per presentazione di una dichiarazione infedele, recante l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o di un'imposta inferiore a quella dovuta, o ancora di un credito superiore a quello spettante al contribuente; – 9 § 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997, andavano da 1.032 EUR a 7.746 EUR per tenuta di una contabilità relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche non conforme alle prescrizioni di legge; – 32 § 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, andavano dal 100% al 200% dell'imposta dovuta per presentazione di una dichiarazione infedele recante una base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive inferiore a quella accertata o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta; – 6 § 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997, erano pari al 100% dell'imposta dovuta		Spese dinanzi alla Corte: 13.012,45 EUR	Spese: 1.000 EUR

SENTENZA GRASSUCCI E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Nome della causa	Procedimenti principali e durata complessiva	Sanzioni contestate – in vigore all'epoca dei fatti – nel procedimento principale	Procedimento «Pinto»	Pretese a titolo di danno morale e di spese (in euro)	Importi accordati per danno morale e spese per ricorrente (in euro)
			per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura irregolare per operazioni imponibili ai fini IVA; – 5 § 4 del decreto legislativo n. 471 del 1997, erano pari al 100% dell'imposta dovuta per dichiarazione IVA recante un'imposta inferiore a quella dovuta; – 9 §§ 1 e 3 del decreto legislativo n. 471 del 1997, andavano da 1.032 EUR a 7.746 EUR per omessa o irregolare tenuta dei registri IVA, per la loro conservazione o per il rifiuto di esibirli. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato, in totale, a una sanzione di 70.461 EUR.			